Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 4 giugno 1926** — **Numero 128**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-26).

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per martedì 8 giugno 1926, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. **Stato di previsione della spesa del Ministero** dei lavori **pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (n. 486).**

2. **Stato di previsione** della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (n. 488).

3. **Estensione** dell'istituto del Podestà ai Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, con popolazione superiore ai 5000 abitanti (n. 442).

4. **Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 766, relativo** all'importazione nel Regno di carta da giornali (n. 444).

5. Conversione in legge del R. decreto 8 marzo 1926, numero 361, che dà facoltà al Governo del Re di aumentare il coefficiente di maggiorazione del dazio sullo zucchero di prima e seconda classe (n. 411).

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, che modifica il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alle indennità per servizi collettivi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (n. 416).

7. Conversione in legge del R. decreto 21 febbraio 1926, n. 439, riflettente l'assegnazione straordinaria di 3 milioni al bilancio della Somalia per il riscatto di opere di pubblica utilità (n. 417).

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia (n. 424).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1185.

LEGGE 3 giugno 1926, n. 878.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 913, portante provvedimenti eccezionali per l'amministrazione della giustizia civile in rapporto alla distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 11 giugno 1925, n. 913, contenente provvedimenti eccezionali per l'amministrazione della giustizia civile in rapporto alla distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1186.

LEGGE 3 giugno 1926, n. 879.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'art. 15 del R. decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 11 giugno 1925, n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'art. 15 del R. decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1187.

LEGGE 3 giugno 1926, n. 880.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1325, per la proroga dei termini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1325, circa la proroga dei termini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1188.

LEGGE 18 aprile 1926, n. 881.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 1833, concernente il trattamento del personale, attualmente in pensione, addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 1833, concernente il trattamento del personale, attualmente in pensione, addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1189.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 857.

Estensione a tutti i gradi della carriera diplomatico-consolare, della facoltà del collocamento a riposo per ragioni di servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento del personale diplomatico-consolare approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è estesa ad ogni effetto a tutti i funzionari della carriera diplomatico-consolare a qualunque grado appartengano.

Art. 2.

Ai funzionari collocati a riposo per ragioni di servizio in base al precedente articolo è esteso il trattamento previsto, per i funzionari della stessa Amministrazione di grado più elevato, dal 2° comma dell'art. 6 e dell'art. 52 del precitato testo unico, con la modificazione di cui all'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 147. — COOP

Numero di pubblicazione 1190.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 875.

Istituzione del posto di direttore dell'Ufficio cifra e telegrafo, presso il Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le sue successive variazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella n. 1 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto il seguente ruolo:

Personale con cariche speciali.

(Gruppo *B*)

Grado		Numero dei posti
8°	Direttore dell'Ufficio cifra e telegrafo . . .	1

Il direttore dell'Ufficio cifra e telegrafo è alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Alla prima attuazione del presente decreto il posto istituito con l'art. 1 sarà conferito, a scelta del Ministro per le finanze, a funzionario che abbia i prescritti requisiti di capacità tecnica e di merito e che faccia parte delle Amministrazioni statali da non meno di sedici anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 3. — COOP

Numero di pubblicazione 1191.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1926, n. 877.
Provvedimenti concernenti le cooperative edilizie finanziate dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, ed i successivi provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di potere assicurare il regolare funzionamento delle cooperative edilizie finanziate dallo Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre ai casi previsti nelle disposizioni attualmente in vigore, è in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre a suo insindacabile giudizio lo scioglimento delle amministrazioni delle cooperative edilizie che godono del contributo dello Stato e la conseguente nomina del Commissario governativo, qualora ritenga che dette cooperative siano costituite o amministrate, anche soltanto in parte, da persone le quali si trovino in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 5. — COOP

REGIO DECRETO 25 marzo 1926.
Indennità spettanti ai membri delle Commissioni di vigilanza sulle cooperative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, che approva il regolamento per le cooperative ed i loro consorzi, ammessi ai pubblici appalti;
Veduto il R. decreto 14 agosto 1911, che stabilisce le competenze e le indennità ai componenti delle Commissioni di vigilanza per gli Enti suddetti;
Visto l'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative, quando non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, è assegnato un gettone di presenza di L. 20 per ogni giorno nel quale partecipano ai lavori della Commissione.

Agli stessi spetta inoltre:

a) il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sulle ferrovie, piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al servizio pubblico;

b) l'aumento di due decimi sulle spese suddette;

c) il compenso di L. 0.75 a chilometro per il percorso sulle vie ordinarie.

Art. 2.

Le spese inerenti alla esecuzione del presente decreto, graveranno sul capitolo 86 dello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'economia nazionale dell'esercizio in corso e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1926.

Approvazione di condizioni speciali di polizza e di tariffa adottate dalla Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda in data 19 agosto 1925 della Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere la approvazione delle condizioni per una assicurazione complementare sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche, i calcoli dei premi e le condizioni speciali di polizza e di tariffa;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza e di tariffa adottate dalla Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste, per l'assicurazione complementare alle assicurazioni miste e combinate, denominata « beneficio orfani » concernente il pagamento replicato della somma assicurata, alla morte della moglie dell'assicurato.

Roma, addì 29 maggio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 1° giugno 1926 sono stati presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti-legge:

« R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono le norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio dell'Arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di commissariato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico legali, e si stabilisce la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento ».

« R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale ai caduti e mutilati per causa del servizio militare ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Camera dei deputati, il 2 giugno corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, concernente l'ordinamento della Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni sul lavoro.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale, in data 1° giugno 1926, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria ».

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 1° giugno 1926, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1926, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia guardia di finanza.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica di Piscinara.

Con decreto n. 2496 del 2 giugno 1926 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica di Piscinara, deliberato all'unanimità dall'assemblea degli interessati in adunanza del 18 aprile 1926.

Nello schema deliberato dall'assemblea il detto Ministero ha apportato, d'ufficio, modificazioni agli articoli 12 e 40.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 120

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1° giugno 1926

	Media		Media
Parigi	84 84	Belgio	82 10
Londra	128 783	Olanda	10 75
Svizzera	510 27	Pesos oro (argentino)	24 10
Spagna	402 —	Pesos carta (argent.)	10 60
Berlino	6 27	New-York	26 46
Vienna	3 725	Belgrado	46 95
Praga	78 95	Budapest	0 037
Romania	10 50	Russia (cervonetz)	133 45
Dollaro canadese	26 57	Norvegia	5 70
Albania	5 11	Oro	510 55

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926)	70 80
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	94 225
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	69 40

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Il 31 maggio 1926, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche delle seguenti Convenzioni italo-cecoslovacche firmate in Roma il 6 aprile 1922:

1° Convenzione per l'estradizione dei malfattori;

2° Convenzione per la protezione legale dei rispettivi sudditi;

3° Convenzione per l'esecutorietà delle sentenze, ecc., in materia civile e commerciale.

Dette Convenzioni sono state approvate con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1559.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per una borsa di perfezionamento per la meccanica agraria da usufruire presso un istituto all'estero.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Ritenuta la necessità di favorire gli studi relativi alla meccanica agraria, il cui sviluppo è indispensabile alla industrializzazione della agricoltura italiana:

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per una borsa di perfezionamento per la meccanica agraria, con l'assegno di L. 20,000 da usufruire presso un istituto dell'estero, da indicarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

La borsa è riservata ai diplomati in ingegneria ed ai laureati in scienze agrarie.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda, in carta da bollo da L. 3 al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, entro il 30 giugno 1926, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di diploma di laurea e prospetto dei punti conseguiti negli esami speciali;

c) titoli e memorie.

Art. 2.

L'aggiudicazione della borsa sarà effettuata con le norme di cui agli articoli 106 e 111 del regolamento generale per l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

Art. 3.

Prima del periodo di godimento della borsa, il vincitore del concorso dovrà dimostrare, nel modo che gli sarà indicato dal Ministero dell'economia nazionale, di aver sufficiente cognizione della lingua del Paese in cui ha sede l'istituto prescelto per tale godimento.

Art. 4.

L'importo della borsa di cui all'art. 1, in L. 20,000, farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1926-1927, corrispondente al capitolo 56 dello stato di previsione stesso per l'esercizio 1925-1926.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Articoli da 106 a 111 del regolamento generale per l'insegnamento superiore agrario e di medicina veterinaria.

Art. 106.

Possono prender parte ai concorso per conferimento di una borsa coloro che abbiano conseguito la laurea da non oltre quattro anni, computati alla data della scadenza del concorso medesimo.

La borsa, tanto all'interno quanto all'estero, non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Art. 107.

Il concorso è per titoli; sono ammessi lavori manoscritti.

Le memorie ed i titoli sono giudicati da apposite Commissioni.

La Commissione per ciascun concorso si compone di tre o cinque membri scelti dal Ministero fra i professori ufficiali delle università o istituti superiori e fra i direttori delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Art. 108.

Ciascuna Commissione presenta al Ministro una relazione che deve contenere la graduatoria fra coloro che sono giudicati meritevoli della borsa.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti; non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 109.

La borsa è conferita dal Ministro al primo graduato ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che precedono.

Decadono dal godimento della borsa coloro che non forniscano al Ministero la prova di essersi recati nel luogo prescelto entro un mese dalla notificazione del conferimento della borsa stessa. In tal caso si applicano le norme di cui al precedente comma.

La borsa non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri Enti pubblici.

Art. 110.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi fatti nell'istituto nazionale o estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 111.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate; la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo un semestre della dimostrata frequenza ai corsi dell'istituto ove si compie il perfezionamento.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a tre posti di primo segretario nella carriera amministrativa del Commissariato generale dell'emigrazione.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto il R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603, che estende al Commissariato generale dell'emigrazione il nuovo ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a tre posti di primo segretario nella carriera amministrativa del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 2.

Al concorso predetto saranno ammessi i funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione i quali, alla data del presente decreto, ricoprano il grado 10° nella carriera amministrativa e ne facciano domanda redatta su carta da bollo da L. 3 entro il 15 giugno 1926.

Potranno altresì essere ammessi al concorso predetto funzionari appartenenti al ruolo della carriera di concetto della ragioneria centrale del Commissariato generale dell'emigrazione, invalidi di guerra, purchè forniti della laurea in giurisprudenza

Alla domanda il candidato potrà unire tutti quei titoli e documenti che egli creda utile presentare ai fini del concorso.

Art. 3.

Gli esami saranno dati in Roma nei giorni e nel luogo che verranno singolarmente indicati ai concorrenti.

Detti esami consteranno di una prova scritta di carattere espositivo sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi dell'emigrazione e di una prova orale che verterà sugli elementi di diritto amministrativo, sulla legge e sul regolamento di contabilità generale dello Stato e sulla legislazione italiana dell'emigrazione.

Mediante un saggio orale i candidati dovranno dar prova di saper tradurre un facile testo italiano in francese. Essi dovranno altresì dimostrare di conoscere l'ordinamento gerarchico delle pubbliche Amministrazioni, nonchè le norme fondamentali sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni stesse.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà riportare nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

I candidati che, dopo i vincitori, riporteranno nel complesso delle prove scritte ed orali una votazione media di almeno sette decimi, saranno dichiarati idonei.

Art. 4.

A parità di merito, verranno preferiti nel seguente ordine: *a*) i mutilati ed invalidi di guerra; *b*) i decorati al valore; *c*) i decorati della croce di guerra; *d*) gli ex combattenti.

Art. 5.

I vincitori saranno nominati ai posti attualmente vacanti e a quelli che — in aggiunta al numero indicato nell'art. 1 — si rendessero tali entro il termine di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, secondo l'ordine stabilito dalla Commissione giudicatrice, la quale sarà costituita: da un consigliere di Stato, presidente, un consigliere della Corte dei conti, un professore ordinario di Regia università o di Regio istituto di studi superiori, un funzionario della carriera tecnica del Commissariato generale dell'emigrazione di grado non inferiore al 6° e dal capo dell'ufficio del personale del Commissariato medesimo. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 6.

Con decreto del Commissario generale dell'emigrazione verranno specificate le tesi delle varie materie su cui verteranno gli esami sopra indicati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro per gli affari esteri in data 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, al registro III F. E., foglio 83, col quale viene bandito un concorso a tre posti di primo segretario nella carriera amministrativa del Commissariato generale dell'emigrazione;

Determina:

Le tesi delle varie materie su cui dovranno svolgersi gli esami di concorso a tre posti di primo segretario nella carriera amministrativa (grado 9°) del Commissariato generale dell'emigrazione, sono le seguenti:

1. *Organizzazione e funzionamento dei servizi dell'emigrazione.*
2. *Diritto amministrativo.* — Nozione del diritto amministrativo della scienza dell'amministrazione.

PARTE GENERALE.

Fonti.

Atti amministrativi. — Cenni sulla loro classificazione - Negozi di diritto pubblico - Atti discrezionali e non discrezionali - Unilaterali e bilaterali - Forme e validità degli atti amministrativi - Responsabilità dell'amministrazione

Organizzazione amministrativa. — Lo Stato - Gli Enti autarchici - Organizzazione - Accentramento e decentramento - Burocrazia e uffici onorari - Gerarchia - Il Re come Capo del potere esecutivo - I Ministeri - Il Consiglio di Stato come organo consultivo - La Corte dei conti - Amministrazione governativa locale - Circoscrizioni - Prefetti e Consigli di prefettura - Sottoprefetti - Giunta provinciale amministrativa - Condizione giuridica degli impiegati civili dello Stato - Diritti e doveri - Disciplina.

I Comuni e le Provincie. — Elettorato amministrativo - Organi delle Provincie e dei Comuni - Principali loro attribuzioni - Vigilanza e tutela sui medesimi.

Tutela dei diritti e degli interessi. — Diritto ed interesse - Azione - Ricorso - Ricorso gerarchico - Ricorso straordinario al Re.

La giurisdizione ordinaria e la tutela dei diritti dei cittadini contro la pubblica Amministrazione. — La legge sul contenzioso amministrativo - Diritti civili e politici - Competenza dell'autorità giudiziaria in ordine agli atti amministrativi - Obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali - Sue sanzioni - Giustizia amministrativa - Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

I conflitti di attribuzione e di giurisdizione. — Competenza della Cassazione a sezioni unite.

PARTE SPECIALE.

Cenni generali sulle seguenti teorie:

a) teoria delle limitazioni amministrative all'attività privata;
b) teoria delle prestazioni agli Enti amministrativi;
c) teoria delle prestazioni degli Enti amministrativi.

Cenni sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

3. *Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato.*
4. *Legislazione italiana dell'emigrazione.*
5. *Traduzione di un facile testo italiano in francese.*
6. *Ordinamento gerarchico delle pubbliche Amministrazioni e norme fondamentali sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.*

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1926.

Il Commissario: DE MICHELIS.

Concorso per esami a due posti di primo segretario nella carriera di ragioneria del Commissariato generale dell'emigrazione.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto il R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603, che estende al Commissariato generale dell'emigrazione il nuovo ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a due posti di primo segretario nella carriera di ragioneria del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 2.

Al concorso predetto saranno ammessi i funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione i quali, alla data del presente decreto, ricoprono il grado 10° nella carriera di ragioneria e ne facciano domanda redatta su carta da bollo da L. 3 entro il 15 giugno 1926.

Alla domanda il candidato potrà unire tutti quei titoli e documenti che egli creda utile di presentare ai fini del concorso.

Art. 3.

Gli esami saranno dati in Roma nei giorni e nel luogo che verranno singolarmente indicati ai concorrenti.

Detti esami consteranno di una prova scritta di carattere espositivo circa la gestione contabile ed amministrativa del Fondo per l'emigrazione e di una prova orale che verterà sugli elementi di diritto amministrativo, sulla legge e sul regolamento di contabilità generale dello Stato e sul regolamento per la gestione contabile ed amministrativa del Fondo per l'emigrazione.

Mediante un saggio orale i candidati dovranno dar prova di saper tradurre un facile testo italiano in francese. Essi dovranno altresì dimostrare di conoscere l'ordinamento gerarchico delle pubbliche Amministrazioni, nonchè le norme fondamentali sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni stesse.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà riportare nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

I candidati che dopo i vincitori riporteranno nel complesso delle prove scritte ed orali una votazione media di almeno sette decimi saranno dichiarati idonei.

Art. 4.

A parità di merito, verranno preferiti nel seguente ordine: *a*) i mutilati ed invalidi di guerra; *b*) i decorati al valore; *c*) i decorati della croce di guerra; *d*) gli ex combattenti.

Art. 5.

I vincitori saranno nominati ai posti attualmente vacanti e a quelli che — in aggiunta al numero indicato nell'art. 1 — si rendessero tali entro il termine di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, secondo l'ordine stabilito dalla Commissione giudicatrice, la quale sarà costituita: da un consigliere di Stato, presidente; da un consigliere della Corte dei conti; dal direttore capo di ragioneria del Commissariato generale dell'emigrazione; da un funzionario della carriera tecnica del Commissariato stesso di grado non inferiore al 6° e dal capo dell'ufficio del personale del Commissariato medesimo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato di ruolo del Commissariato predetto.

Art. 6.

Con decreto del Commissario generale dell'emigrazione verranno specificate le tesi delle varie materie su cui verteranno gli esami sopra indicati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro per gli affari esteri in data 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 successivo, al registro III, F.E., foglio 71, col quale viene bandito un concorso per esami a due posti di primo segretario nella carriera di ragioneria del Commissariato generale dell'emigrazione;

Determina:

Le tesi delle varie materie su cui dovranno svolgersi gli esami di concorso a due posti di primo segretario nella carriera di ragioneria del Commissariato generale dell'emigrazione sono le seguenti:

1. *Norme sulla gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione*.

2. *Diritto amministrativo*. — Nozione del diritto amministrativo e della scienza dell'amministrazione.

PARTE GENERALE.

Fonti.

Atti amministrativi. — Cenni sulla loro classificazione - Negozi di diritto pubblico - Atti discrezionali e non discrezionali - Unilaterali e bilaterali - Forme e validità degli atti amministrativi - Responsabilità dell'amministrazione.

Organizzazione amministrativa. — Lo Stato - Gli Enti autarchici - Organizzazione - Accentramento e decentramento - Burocrazia e uffici onorari - Gerarchia - Il Re come Capo del potere esecutivo - I Ministeri - Il Consiglio di Stato come organo consultivo - La Corte dei conti - Amministrazione governativa locale - Circoscrizioni - Prefetti e Consigli di prefettura - Sottoprefetti - Giunta provinciale amministrativa - Condizione giuridica degli impiegati civili dello Stato - Diritti e doveri - Disciplina.

I Comuni e le Provincie. — Elettorato amministrativo - Organi delle Provincie e dei Comuni - Principali loro attribuzioni - Vigilanza e tutela sui medesimi.

Tutela dei diritti e degli interessi. — Diritto ed interesse - Azione - Ricorso - Ricorso gerarchico - Ricorso straordinario al Re.

La giurisdizione ordinaria e la tutela dei diritti dei cittadini contro la pubblica Amministrazione. — La legge sul contenzioso amministrativo - Diritti civili e politici - Competenza dell'autorità giudiziaria in ordine agli atti amministrativi - Obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali - Sue sanzioni Giustizia amministrativa - Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

I conflitti di attribuzione. — Competenza della Cassazione a sezioni unite.

PARTE SPECIALE.

Cenni generali sulle seguenti teorie:

a) teoria delle limitazioni amministrative all'attività privata;
b) teoria delle prestazioni agli Enti amministrativi;
c) teoria delle prestazioni degli Enti amministrativi.

Cenni sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

3. *Contabilità dello Stato. Legge e regolamento*. — Generalità; lo Stato e il controllo: concetto e definizione di contabilità di Stato; suo sviluppo in Italia; la legislazione italiana.

Organi e funzioni di controllo nell'Amministrazione statale: il controllo esterno; pubblica opinione e stampa; il Parlamento; la Corte dei conti; il Consiglio di Stato.

Il controllo interno; ragioneria generale dello Stato; ragioneria centrale e provinciale; Consiglio dei ragionieri.

I beni dello Stato: il demanio pubblico e il demanio fiscale; l'inventario dello Stato: la classificazione delle attività e passività dello Stato; diversi inventari; criteri generali di valutazione.

Il bilancio dello Stato: origine e concetto: il diritto di bilancio; definizione.

Preparazione: iniziativa finanziaria; esercizio finanziario; le entrate e le spese; loro classificazione e valutazione.

Bilancio di competenza e di cassa.

Fondi di riserva. — Leggi d'assestamento e tabelle esplicative.

Forme: stati di previsione; note di variazioni; assestamento e tabelle esplicative: ripartizioni in articoli.

Voto del bilancio: presentazione al Parlamento; esame secondo i vari sistemi.

Esecuzione del bilancio; aumento costante del bilancio; vicende del bilancio in Italia.

I contratti: generalità; capitolati d'oneri; incanti e trattative private; servizi in economia; collaudi.

Servizio dell'entrata: generalità; accertamento; riscossione; versamento.

Servizio delle spesa: generalità; impegno; liquidazione; pagamento; mandati e norme relative.

Servizio di tesoreria e dei magazzini: tesoreria centrale e tesoreria provinciale; gli agenti e i consegnatari.

Le scritture: scritture elementari; loro ordinamento dell'entrata e delle spese. Scritture complesse; ordinamento e vicende in Italia.

Il consuntivo: preparazione; materia e forme; esame e voto.

4. *Regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione* (approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556).

5. *Traduzione di un facile testo italiano in francese*.

6. *Ordinamento gerarchico delle pubbliche Amministrazioni e norme fondamentali sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1926.

Il Commissario: DE MICHELIS.

MINISTERO DELLA GUERRA

Modificazione del concorso per maestro direttore di banda presidiaria del Corpo d'armata di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il Nostro decreto 7 marzo 1926, con cui venne indetto un concorso per maestro direttore di banda presidiaria del Corpo d'armata di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

Il concorso per esame e per titoli, di cui al citato Nostro decreto del 7 marzo 1926, deve intendersi indetto per ricoprire il posto di maestro direttore della banda presidiaria del Corpo d'armata di Trieste, anzichè del Corpo d'armata di Torino.

Resta fermo in tutte le sue altre parti il citato Nostro decreto del 7 marzo 1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.